

Inventario nella liquidazione giudiziale e amministrazione dei beni. Il programma di liquidazione e la vendita dei beni nella liquidazione giudiziale.



Giovedì 8 aprile 2021

Alberto Valcarenghi

Iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Cremona

Iscritto al registro dei revisori legali

v.alberto@st-valcarenghidonida.it

Abbi fiducia ma verifica!

Ronald Reagan (1911- 2004)



INVENTARIO DEI BENI

L'inventario è come una scatola di cioccolatini non sai mai quello che trovi.



CAPO II (articoli da 193 a 199)

CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ARTICOLO 193

Il curatore, con l'apertura della liquidazione giudiziale, in base all'art. **193** del Codice della crisi e dell'insolvenza, procede immediatamente:

- **alla ricognizione dei beni;**
- ad apporre, se necessario, i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

L'apposizione dei sigilli è possibile solo quando il curatore non può effettuare immediatamente l'inventario.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Il Giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori quando i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni.

Si procede secondo quanto previsto dall'articolo 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è invece possibile apporre i sigilli.

ATTIVITA' IMMEDIATE DEL CURATORE DA FARE PRIMA DELL'INVENTARIO



- Accettazione carica
- Acquisire copia del fascicolo;
- Individuare un recapito telefonico dell'amministratore o del legale;
- Verificare presso i pubblici registri la presenza di immobili o auto;
- Verificare il deposito dei bilanci al registro delle imprese e la presenza di dipendenti segnalata in visura;
- Verificare se i soggetti coinvolti hanno altre partecipazioni in altre società o sono stati in precedenza coinvolti in altre procedure concorsuali;
- Verificare in internet i nominativi dei soggetti coinvolti per acquisire ulteriori informazioni;
- Effettuare l'accesso.

ARTICOLO 194

L'art. 194 del Codice disciplina alle lettere a), b) e c) la consegna al curatore del **denaro**, cambiali e altri titoli compresi quelli scaduti oltre alle **scritture contabili** e ad ogni altra documentazione dal medesimo richiesta.

Il curatore è tenuto in particolare a:

- aprire un conto corrente intestato alla procedura e versare il denaro/assegni ricevuti;
- custodire i titoli, le scritture contabili e gli altri documenti;

La custodia dei titoli e dei documenti può essere affidata a terzi con autorizzazione del Giudice delegato.

Con autorizzazione del curatore ogni interessato può esaminare le scritture contabili ed i documenti acquisiti ed estrarne copia.

ARTICOLO 195

Il curatore ai sensi dell'art. 195 deve redige l'inventario nel più breve tempo possibile.

Il debitore ed il comitato dei creditori possono presenziare alla formazione dell'inventario, dovendo in ogni caso essere avvisati dell'avvio del procedimento da parte del curatore. È altresì **ammessa la possibilità di intervento dei creditori**. Il curatore:

- deve formare il processo verbale delle attività compiute ed allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- quando occorre può nominare per i beni inventariati uno stimatore;
- deve invitare, prima della chiusura dell'inventario, il debitore o gli amministratori, se si tratta di una società, a dichiarare se hanno notizia di altri beni, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 327 del Codice in caso di falsa o omessa dichiarazione.

RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER L'INVENTARIO DEI BENI NON È PIÙ RICHIESTA L'ASSISTENZA DEL CANCELLIERE.

ARTICOLI 196 e 197

Ai sensi dell'art. 196 Il Giudice delegato, su istanza della parte interessata, può disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

Il curatore può inventariare anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

In base all'art. 197 del Codice il curatore:

- **prende in consegna i beni**, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario;
- **notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici ai fini della trascrizione nel caso in cui il debitore possieda immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri. (IMMOBILI E PRA)**

IMMOBILI E TRASCRIZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO

Presenza di immobili



L'articolo 197 prescrive che copia della sentenza sia inviata presso la conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione ma qualche conservatoria non si accontenta della sentenza ma richiede la presentazione di una pratica. In questo secondo caso il curatore si avvale dell'opera di un notaio o di società specializzate per trascrivere la sentenza.

AUTOMEZZI INDIVIDUATI AL PRA MA NON REPERITI



Verifiche da fare:

Il curatore deve verificare al PRA se risultano iscritti autovetture o autoveicoli. Il PRA rilascia il dettaglio di quanto risulta presente negli archivi e tramite comunicazione PEC la sentenza dichiarativa viene annotata.

Se i mezzi individuati al PRA vengono anche fisicamente reperiti gli stessi verranno inventariati, peritati e venduti tramite aste.

Se i mezzi individuati al PRA non vengono reperiti fisicamente perché non si trova l'amministratore oppure sono mezzi distrutti e non formalmente cancellati oppure mai entrati in possesso dell'attuale legale rappresentante (come dichiarato dall'amministratore) è opportuno farsi autorizzare dal Giudice Delegato a presentare ai Carabinieri la richiesta di inserimento dei mezzi non reperiti nella banca dati SDI. In questo modo se i mezzi sono ancora circolanti nel caso di controllo i carabinieri avvertono il curatore che può procedere con il recupero degli stessi.

ARTICOLO 198

Il curatore ai sensi dell'art. 198 deve compilare e depositare in cancelleria:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;
- l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore.

Gli elenchi vengono redatti sulla base delle scritture contabili del debitore ed in base alle notizie reperite dal curatore.

Il curatore deve altresì:

- redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, qualora non sia stato presentato dal debitore
- apportare le modifiche ritenute necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore.

ARTICOLO 199

In base all'art. 199 la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale comporta l'apertura del fascicolo informatico e l'assegnazione del domicilio digitale della procedura. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, ad esclusione di quei documenti che per ragioni di riservatezza sono custoditi nel fascicolo riservato.

I componenti del comitato dei creditori ed il debitore hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo informatico. Non possono però essere né esaminati né può essere fatta copia degli atti soggetti a segretezza su disposizione del Giudice delegato. La norma precisa che i creditori non membri del comitato ed i terzi hanno diritto di esaminare ed estrarre copia solamente degli atti e dei documenti in relazione ai quali sono titolari di uno specifico ed attuale interesse, sentito il curatore, ed in ogni caso previa autorizzazione del Giudice delegato e i creditori possono comunque prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La continuità aziendale mito e realtà.



CAPO IV

ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLI DA 211 a 213

La prosecuzione dell'attività di impresa durante la liquidazione giudiziale è ammessa a condizione che ciò avvenga senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori.

L'art. 211 del Codice enuncia la regola generale in forza della quale **l'apertura della liquidazione giudiziale non determini la cessazione dell'attività d'impresa** laddove ricorrano determinate condizioni. La cessazione dell'attività di impresa è difatti **esclusa** quando:

- il Tribunale autorizzi il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori;
- il Giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

I contratti pendenti durante l'esercizio provvisorio proseguono, ma possono essere sospesi o risolti dal curatore, il quale non può tuttavia partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.

Al fine di poter esercitare una attività di controllo, il comitato dei creditori deve essere convocato dal curatore almeno ogni **3 mesi** durante il periodo di esercizio dell'impresa al fine di:

- essere informato sull'andamento della gestione;
- potersi pronunciare sull'opportunità di continuare l'esercizio;

Segue articolo 211 e art 212

Il curatore è tenuto ad assolvere specifici obblighi informativi, visto che deve:

- depositare un rendiconto dell'attività ogni semestre o comunque alla conclusione del periodo di esercizio;
- informare senza indugio il Giudice delegato ed il comitato dei creditori in merito alla sopravvenienza di circostanze che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

Il Giudice delegato deve ordinare la cessazione dell'attività quando il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio.

Resta fermo il fatto che il Tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, quando ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

L'art. 212 del Codice detta poi disposizioni specifiche per quanto concerne **l'affitto d'azienda o di suoi rami** durante l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Il Giudice delegato, con parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

Art. 213

Programma di liquidazione

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

Segue art. 213 Programma di liquidazione

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Segue art. 213 Programma di liquidazione

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

Sintesi articolo 213 Programma di liquidazione

L'**art. 213 del Codice** disciplina il **programma di liquidazione** che rappresenta l'atto di preparazione dell'attività liquidatoria da parte del curatore. Il programma di liquidazione va predisposto entro **60 giorni** dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso non oltre **180 giorni** dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale. Il programma di liquidazione è **trasmesso al Giudice delegato e sottoposto alla approvazione del comitato dei creditori**. Esso deve contenere le seguenti informazioni:

- i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
- le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio;
- gli esiti delle liquidazioni già compiute;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda;
- le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento;

Sintesi articolo 213 Programma di liquidazione segue

Il Giudice delegato può autorizzare i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato dal comitato dei creditori.

L'art. 213 del Codice definisce inoltre i **termini entro cui non solo deve avere inizio l'attività di vendita dei beni e l'esercizio del recupero dei crediti, ma anche il completamento della procedura:**

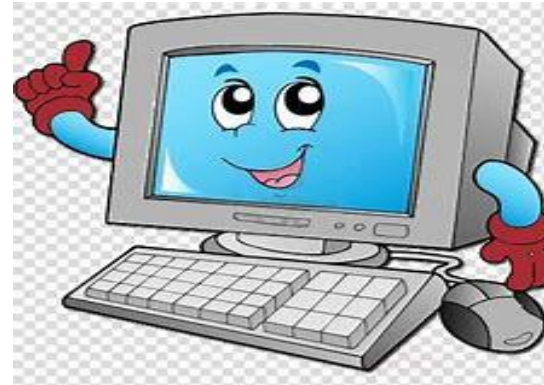
- il primo esperimento di vendita dei beni e l'avvio delle attività di recupero dei crediti deve difatti avvenire entro **12 mesi** dall'apertura della procedura, salvo proroga autorizzata dal Giudice delegato con decreto motivato;
- la liquidazione deve tuttavia essere completata entro **5 anni** dal deposito della sentenza di apertura della procedura;

È opportuno evidenziare che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, quando l'attività di liquidazione risulta manifestamente non conveniente.

Il curatore, in questo caso, ne deve dare comunicazione ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Le vendite dei beni



LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Le vendite dei beni

PRESUPPOSTI BASE:

- INVENTARIO DEI BENI
- STIMA VALUTATIVA DEI BENI
- PUBBLICITA' ADEGUATA AI BENI OGGETTO DI VENDITA
- ASTA COMPETITIVA

PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Massima visibilità

Il Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.) é un sito web messo a disposizione dal Ministero della Giustizia per la pubblicità delle vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali in genere. Inoltre si utilizza per la prenotazione delle visite e per la successiva vendita mediante asta telematica.

La pubblicità obbligatoria è costituita dalla pubblicazione sul P.V.P. ma per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, vi è un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita e della relazione di stima, in appositi siti internet specializzati.

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI MOBILI

Le vendite dei beni mobili

Nella maggior parte dei casi per la vendita dei beni mobili è opportuno avvalersi di venditori specializzati.

In alcuni Tribunali sono attive convenzioni con gli ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE locali oppure ci sono società specializzate operanti sul territorio nazionale.

A seconda della tipologia del bene può essere utile trovare l'operatore più specializzato.

A volte i soggetti sopra indicati collaborano con il curatore per la predisposizione dell'inventario e assumono l'incarico di periti valutatori di detti beni.

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Le vendite dei beni immobili

Per la vendita dei beni immobili si può seguire la normativa delle esecuzioni immobiliari come da codice di procedura civile oppure si possono predisporre dei bandi di vendita specifici con regole che diventano vincolanti per gli offerenti.

Anche nel caso di beni immobili ci si può affidare a società specializzate per la vendita.

SEZIONE II

VENDITA DEI BENI

Articoli da 214 a 219

Ai sensi dell'[art. 214 del Codice](#) la liquidazione dei beni aziendali può essere disposta:

- per singoli beni aziendali;
- per il complesso o per rami dell'azienda.

La norma precisa innanzitutto che la liquidazione dei singoli beni può essere disposta soltanto quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. La liquidazione avviene dunque di regola per il complesso o per rami dell'azienda peraltro in conformità a quanto disposto dall'[articolo 2556 c.c.](#)

Il curatore può altresì procedere alla cessione:

- delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami;
- dei beni o rapporti giuridici individuali in blocco;

È esclusa in questo caso la responsabilità dell'alienante come prevista art. 2560 c.c.

È inoltre eliminato ogni riferimento ai rapporti di lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali, essendo stata prevista una disciplina specifica in materia.

Articolo 215

L'art. 215 del Codice corrisponde all'art. 106 L.F. e prevede che il curatore può altresì procedere alla cessione di:

- crediti, ivi compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione;
- azioni revocatorie concorsuali, quando sono pendenti i relativi giudizi;
- partecipazioni in società a responsabilità limitata in conformità a quanto previsto dall'art. 2471 c.c..

Il curatore è altresì legittimato a stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

ARTICOLO 216

Le regole di procedura relative alle modalità di liquidazione sono indicate dall'[art. 216 del Codice](#) che ha riformulato quanto disposto dall'art. 107 L.F..

I beni acquisiti all'attivo della procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, devono essere innanzitutto oggetto di valutazione attraverso una **stima da parte di esperti nominati dal curatore**.

La **relazione di stima** deve essere:

- redatta conformemente al modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche;
- contenere le informazioni previste dall'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ.;
- depositata con modalità telematiche ed i relativi dati sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

Da un punto di vista operativo, le vendite e gli altri atti di liquidazione vengono effettuate **in esecuzione del programma di liquidazione** attraverso l'ausilio di **procedure competitive** anche mediante l'**assistenza di soggetti specializzati**.

Il curatore ed il delegato alle vendite sono i soggetti incaricati dell'effettuazione della procedura **secondo le modalità di liquidazione determinate dal Giudice delegato**

SEGUE ART 216

L'art. 216 del Codice prevede che i creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene devono essere notiziati dal curatore prima del completamento delle operazioni di vendita nel caso di beni immobili o di altri beni iscritti nei pubblici registri.

Le vendite sono pertanto effettuate con **modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche**, a meno che queste modalità risultino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

La norma disciplina specificatamente le **modalità di vendita** che avviene attraverso l'ausilio del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del Giudice delegato.

Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto devono infatti servirsi del portale delle vendite pubbliche per:

- chiedere di esaminare i beni in vendita;
- presentare le offerte di acquisto (anche nella misura inferiore di non oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo fissato nell'ordinanza di vendita).

SEGUE ART 216

La norma dispone inoltre che **l'offerta è inefficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata.**

Sono applicabili, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

- art. 569, comma 3, c.p.c.;
- art. 574, comma 1, c.p.c.;
- art. 585 c.p.c.;
- art. 587, comma 1, primo periodo, c.p.c.;
- art. 590 bis c.p.c.

Entro **5 giorni** dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.

SEGUE ART. 216

Il curatore può inoltre subentrare nelle procedure esecutive pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

Nel corso della procedura di liquidazione dei beni il Giudice delegato ha un ruolo fondamentale visto che:

- ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore;
- dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile;
- può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile
- dispone le forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della vendita;

SEGUE ART. 216

- può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi;
- può impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo;
- può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito indicato nell'ordinanza di vendita (ciò può essere disposto quando il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad 1/4)
- ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sui beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, quando è stata eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo;
- provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.

Il Tribunale può infine stabilire l'acconto da attribuire al curatore in conto del compenso finale.

LE NORME SULLA CRISI D'IMPRESA SONO ADEGUATE AL MOMENTO STORICO CHE STIAMO VIVENDO?

Quali saranno gli effetti??



Grazie dell'attenzione
Buona Serata!

